

COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ED ASSIMILATI E PER L'IGIENE URBANA

Approvato con Delibera di C.C. n. del
Esecutivo in data

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione	4
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Prevenzione della produzione di Rifiuti.....	4
Art. 4 - Recupero dei Rifiuti	4
Art. 5 - Definizioni	5
Art. 6 - Classificazione.....	6
Art. 7 - Esclusioni.....	7
Art. 8 - Competenze del Comune.....	7
Art. 9 - Ordinanze Contingibili e Urgenti	7
Art. 10 - Divieto di Abbandono	8
Art. 11 - Bonifica	8

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 12 - Disposizioni e Riferimenti.....	8
Art. 13 - Organizzazione dei Servizi di Raccolta e Smaltimento	8
Art. 14 - Modalità di Conferimento	10
Art. 15 - Modalità di Conferimento dei Rifiuti Ingombranti	10
Art. 16 - Modalità di Conferimento dei Rifiuti Urbani Derivanti da Giardini	11
Art. 17 - Trasporto.....	11
Art. 18 - Stazioni di Trasferenza	11
Art. 19 - Attività Vietate.....	12
Art. 20 - Modalità di Pesatura dei Rifiuti Raccolti	12
Art. 21 - Smaltimento Finale	12

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22 - Disposizioni e Riferimenti	13
Art. 23 - Raccolta e Spazzamento	13
Art. 24 - Modalità di Espletamento del Servizio di Spazzamento	13
Art. 25 - Cestini Stradali.....	13
Art. 26 - Carico e Scarico di Merci e Materiali	14
Art. 27 - Pulizia di Aree Pubbliche Occupate da Cantieri	14
Art. 28 - Manifestazioni Pubbliche	14
Art. 29 - Obblighi di chi Conduce Animali Domestici su Aree Pubbliche	14
Art. 30 - Pulizia delle Aree Esterne a Pubblici Esercizi.....	15
Art. 31 - Pulizia delle Aree Adibite a Luna Park, Circhi e Spettacoli Viaggianti.....	15
Art. 32 - Pulizia dei Mercati	15
Art. 33 - Cave e Cantieri	16
Art. 34 - Pulizia dei Terreni non Edificati	16
Art. 35 - Attività Straordinarie Relative allo Smaltimento dei Rifiuti Urbani Esterni	16
Art. 36 - Competenze del Servizio Relativamente alle Attività Straordinarie di Smaltimento di Rifiuti Esterni.....	17

CAPO III
RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI
DA ALTRE
ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 37 - Rifiuti Sanitari Assimilati ai Rifiuti Urbani	17
Art. 38 - Rifiuti da Esumazione e da Estumulazione	17

CAPO IV
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39 - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee).....	18
Art. 40 - Veicoli a Motore, Rimorchi e Simili	18
Art. 41 - Rifiuti Speciali	19
Art. 42 - Rifiuti da Attività di Demolizione e Costruzione	20
Art. 43 - Carogne Animali	20
Art. 44 - Siringhe	20

CAPO V
GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO

Art. 45 - Disposizioni e Riferimenti.....	20
Art. 46 - Obiettivi della Raccolta Differenziata	21
Art. 47 - Modalità e Frequenze dello Svolgimento dei Servizi di Raccolta Differenziata	21
Art. 48 - Stazione Ecologica	22
Art. 49 - Compostaggio Domestico della Frazione Umida e della Frazione Verde	22
Art. 50 - Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi	22

TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 51 - Definizioni	23
Art. 52 - Obblighi dei Produttori e degli Utilizzatori degli Imballaggi.....	23

TITOLO IV
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53 - Controlli	24
Art. 54 - Accertamenti	25
Art. 55 - Sanzioni	25
Art. 56 - Osservanza di altre Disposizioni e dei Regolamenti Comunali	25
Art. 57 - Validità del Regolamento	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, nonché dei rifiuti provenienti da attività edilizie private anche se eseguite su suolo pubblico e/o per conto di soggetti pubblici diversi dal Comune.

ART. 2 - FINALITÀ.

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI.

1. Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria anche in associazione con altri comuni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche del soggetto gestore in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Comune si riserva l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1) anche ricorrendo ad uno o più operatori privati adottando apposita convenzione e carta dei servizi.

ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI.

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego

dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Conai: Consorzio Nazionale Imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 Consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
- D.Lgs. 152/06: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 - parte IV nel testo vigente;
- D.P.R. 158/99: il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
- Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.L.vo 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("il produttore iniziale" e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti);
- Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- Gestore: soggetto a cui è affidata la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti, compreso il controllo e l'assunzione di responsabilità di queste operazioni;
- Servizi: le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
- Servizio: la struttura dell'Ente che provvede alla gestione dei rifiuti urbani e/o al controllo del Gestore;
- Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- Smaltimento: le operazioni elencate nell'allegato B al D.L.vo 152/06;
- Recupero: le operazioni elencate nell'allegato C al D.L.vo 152/06;
- Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.L.vo 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C dello stesso D.L.vo 152/06;
- Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- Stazione Ecologica: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento,

dei rifiuti urbani e assimilati elencati in Allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 08/04/08 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti delle utenze domestiche;

- Frazione umida dei rifiuti: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- Frazione secca dei rifiuti: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- Inerti edili: tutti i rifiuti provenienti dalle attività edilizie di privati, dalle attività edilizie dei gestori pubblici di servizi eseguite sia su aree private che pubbliche;

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE.

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani interni ed esterni, in rifiuti speciali e altri rifiuti, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Rifiuti urbani interni:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.Lgs. 152/06.

3. Rifiuti urbani esterni:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) i ceri, i fiori, le carte e gli altri rifiuti cimiteriali non menzionati, assimilati ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

4. Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06.

6. Rifiuti provenienti da attività edilizie di qualsiasi tipo e natura.

ART. 7 - ESCLUSIONI.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e dal presente regolamento i rifiuti di cui agli art. 185 e 186 dello stesso Decreto.
2. Per i rifiuti di cui all'art.186 del DLgs 152/2006 (terre e rocce da scavo) in particolare si rimanda alle normative di riferimento.
3. Al fine di non eludere le norme di cui al presente regolamento e delle normative varate dal legislatore si ricorda l'applicazione dell'art. 187 del DLgs 152/2006 sul divieto di miscelazione dei rifiuti diversi.

ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE.

1. I Comuni devono disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.Lgs. 152/06 stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
 - h) lo smaltimento, secondo normativa vigente, dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie come sopra individuate.

ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le Ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su

parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 10 - DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti (di qualsiasi natura anche di provenienza edilizia) sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ART. 11 - BONIFICA.

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono disciplinate dal Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06.

TITOLO II **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

ART. 12 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI.

1. Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate a promuovere il recupero degli stessi.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.

I rifiuti solidi urbani e assimilati, dovranno essere conferiti al servizio pubblico utilizzando esclusivamente i mastelli e i sacchetti dedicati, o comunque appropriati, come di seguito descritto:

- a) Rifiuto organico da conferire mediante buste o sacchetti in mater-Bi o in carta riciclata nel mastello marrone grande;
- b) Carta – cartone da conferire mediante mastello bianco grande;
- c) Vetro da conferire senza busta nel mastello grigio;
- d) Plastica, lattine, barattolame e piccoli metalli da conferire mediante il sacchetto giallo;
- e) Rifiuto secco non riciclabile da conferire con un sacchetto generico e poi portarlo fuori in strada nel mastello grigio.

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e nei tempi riportati nell'EcoCalendario, consegnato ad ogni utenza contestualmente alla consegna del kit di contenitori, come di seguito riassunto:

- Lunedì, Mercoledì e Sabato – organico
- Martedì – indifferenziato
- Giovedì – carta
- Giovedì - vetro per le aree urbane di Prati di Tivo, Pietracamela Pagliai, Pietracamela La Villa, Intermesoli
- Venerdì – plastica e lattine

secondo i seguenti orari:

conferimento in adiacenza all'ingresso della propria abitazione dalle ore 20.00 della sera precedente il giorno di raccolta e rientrare i contenitori prima possibile togliendoli dalla pubblica via;

Per l'area urbana di Pietracamela La Terra, data la particolarità del centro abitato, il conferimento del vetro andrà fatto dai singoli produttori presso contenitori di raccolta pubblici posti ad adiacenza alla strada meccanizzata più prossima, zona piazza degli Eroi.

Tutte le utenze non domestiche, terziarie, commerciali, di somministrazione, di servizi e produttive dovranno conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati, utilizzando esclusivamente i mastelli e/o cassonetti e i sacchetti dedicati come appresso descritto:

- a) Rifiuto organico da conferire, preferibilmente, mediante sacchi biodegradabili e poi portare fuori nel contenitore marrone;
- b) Carta da conferire mediante contenitore bianco;
- c) Vetro da conferire mediante contenitore verde;
- d) Plastica, lattine, barattolame e piccoli metalli da conferire mediante sacco giallo o appositi contenitori;
- e) Rifiuto indifferenziato da conferire con un sacchetto generico o apposito contenitore grigio;

Le utenze non domestiche ed altresì le grandi utenze ed i condomini, devono garantire in modo tassativo l'eccesso, sia di mezzi che del personale addetto alla raccolta, ai contenitori in cui è stato conferito il rifiuto. I contenitori devono essere avvicinati alla pubblica via secondo le cadenze previste per la raccolta e riposti nelle proprietà private appena svuotati. L'accesso ai contenitori deve essere garantito dai titolari dei rifiuti anche in presenza di neve.

Rimane facoltà del Comune nella figura del Servizio come definito all'art. 5 del presente regolamento apportare modifiche, sentito il Gestore, all'EcoCalendario ed alle modalità di raccolta indicate nel presente articolo al solo fine di migliorare e ottimizzare il servizio di raccolta.

ART. 14 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO.

Per una corretta gestione del servizio alle utenze è imposto:

1. di conferire i rifiuti nei contenitori assegnati che devono essere posti fuori dalla porta di ingresso dello stabile prospiciente la via pubblica, nei giorni e negli orari di raccolta predeterminati e sopra descritti e di provvedere prontamente al ritiro del mastello una volta avvenuto lo svuotamento;
2. a tutti i soggetti produttori di rifiuti pericolosi e speciali di conferire mediante sistemi e metodologie previste dalle normative vigenti di settore;
3. che i contenitori dovranno essere esposti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
4. **di custodire, tenere in buono stato e lavare periodicamente i contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito;**
5. per le altre tipologie di rifiuto con trattamento diversificato rispetto agli urbani ed assimilati gli utenti dovranno conferire come segue:
 - a) per le altre tipologie di rifiuto ricomprese nell'elenco di cui al D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. gli utenti potranno utilizzare per le categorie autorizzate ed attivate (es. olii vegetali ed animali, materiali ferrosi, rifiuti ingombranti eterogenei, tubi fluorescenti, batterie ed accumulatori ect.) il Centro Conferimento di Montorio, secondo le disposizioni indicate nel materiale informativo consegnato alle utenze;
 - b) pile scariche: negli appositi contenitori siti presso alcune attività commerciali (farmacia, etc.....);
 - c) farmaci scaduti negli appositi contenitori presso le farmacie;
 - d) indumenti presso il Centro conferimento di Montorio;
 - e) per i rifiuti ingombranti (mobili, materassi, ect), i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), i rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, cassette, etc) si può telefonare al numero verde del Gestore del Servizio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per fissare l'appuntamento per il ritiro che avverrà esclusivamente presso il punto concordato con l'operatore;
6. i venditori ambulanti occupanti i posti dei mercati settimanali e/o giornalieri dovranno a fine attività :
 - a) raggruppare le cassette di legno;
 - b) raggruppare gli scarti organici/alimentari in sacchi biodegradabili;
 - c) conferire in buste separate le varie tipologie di rifiuti (plastica, rifiuto secco indifferenziato, carta, vetro, lattine e barattolame)
 - d) raggruppare e selezionare carta e cartone separandoli e piegandoli in maniera ordinata;
 - e) rispettare gli orari stabiliti.

ART. 15 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. I rifiuti urbani ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento, e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- a) I rifiuti ingombranti vanno conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata;
- b) Il Servizio, informato dall'utente del tipo di rifiuto e del quantitativo da ritirare,

- deve concordarne con l'utente il ritiro;
- c) I materiali ingombranti dovranno essere conferiti presso il punto concordato con l'operatore nel giorno e orario programmato col Servizio, che provvederà a ritirarli gratuitamente;
 - d) L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli;
 - e) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo;
 - f) In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente a cura del produttore presso la Stazione Ecologica o presso il Cantiere Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI.

1. I residui di potatura e gli sfalci di giardini, di orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere conferiti con le seguenti modalità:

- a) nel caso di modeste quantità possono essere riutilizzati in loco.
- b) I cittadini che hanno la possibilità di usufruire di un proprio mezzo di trasporto, possono comunque conferire gratuitamente modeste quantità (max 3 metri cubi o 3 quintali) presso il Centro Raccolta del Gestore del Servizio ubicato a Montorio al Vomano.
- c) Per quantitativi che eccedono le soglie di cui al comma precedente, l'utente dovrà provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento a proprio carico avvalendosi di imprese abilitate presso il Cantiere Raccolta del Gestore del Servizio ubicato a Montorio al Vomano.

ART. 17 - TRASPORTO.

- 1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
- 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

ART. 18 - STAZIONI DI TRASFERENZA.

- 1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati,

nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

ART. 19 - ATTIVITÀ VIETATE.

E' fatto divieto:

1. di abbandonare nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto costiero fluviale, terreni privati, cave, etc.) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso compreso i materiali provenienti da attività edilizia;
2. di gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo natura e dimensione anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;
3. di depositare presso i contenitori porta rifiuti (cestini /gettacarte) dislocati sul territorio comunale rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, edili, agroalimentari e da lavorazioni in genere;
4. di conferire le frazioni di rifiuto oggetto del sistema di porta a porta in contenitori/mastelli di dimensione o tipologia diversi da quelli forniti o indicati fatta eccezione per la carta che può essere conferita in qualsiasi busta/contenitore in carta ovvero con modalità diverse dalle quelle stabilite nella presente ordinanza;
5. di conferire i rifiuti in maniera non differenziata (es. rifiuto organico mischiato con la plastica e/o altra tipologia).
6. E' vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti con la presente Ordinanza. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 D.Lgs 152/2006, salvo ulteriori azioni legali qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 20 - MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI.

1. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
2. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Servizio.

ART. 21 - SMALTIMENTO FINALE.

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 22 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI.

1. Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 3 dell'art. 6.

ART. 23 - RACCOLTA.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree oggetto del servizio è limitato alla rimozione di situazioni di abbandono su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere all'installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi ai sensi delle normative vigenti presso gli impianti previsti dal Piano d'Ambito.

ART. 24 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO.

1. Lo spazzamento delle aree urbane (rifiuti vaganti, fogliame, polvere ecc...) è di norma eseguito dalla struttura comunale con proprio personale.

2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Comune si riserva l'affidamento del servizio di spazzamento anche ricorrendo ad uno o più operatori privati adottando apposita convenzione e carta dei servizi.

3. Nella fattispecie di cui al precedente punto 2) nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:

3.1) usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;

3.2) provvedere ove necessario alla raccolta dei sacchi dei R.S.U. nelle postazioni non raggiungibili dallo specifico servizio;

3.3) provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.

3.4) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

4. I gestori dei servizi di rete pubblici (acquedotto, gas, reti elettriche, telecomunicazioni ecc...), qualora eseguono interventi di manutenzione modifica o ripristino su aree e suoli pubblici devono provvedere, anche mediante le imprese incaricate degli interventi, alla completa pulizia di ogni detrito, rifiuto o materiale di risulta.

ART. 25 - CESTINI STRADALI.

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede anche alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con frequenza giornaliera nel centro storico del Capoluogo e settimanale o secondo necessità nelle altre zone del territorio comunale.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

ART. 26 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dagli addetti al Servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 27 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione dei fabbricati, con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

3. Le occupazioni di suolo pubblico, a qualsiasi titolo, sono comunque soggette a pagamento di una tassa di occupazione secondo il regolamento comunale vigente.

4. Gli interventi nel sottosuolo su aree pubbliche o d'uso pubblico sono soggette alle disposizioni di cui comma 1) del presente articolo, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui al comma 3) oltre alla accensione di una polizza fidejussoria o attivazione di un deposito cauzionale commisurata alle dimensioni dei lavori e determinata dall'Ufficio Tecnico.

5. La polizza fidejussoria o il deposito cauzionale di cui al comma 4) è commisurato all'importo dei lavori da eseguirsi nella quantità del 30% dello stesso con un minimo di euro 500,00. Detta polizza è attivata a copertura del mancato o non regolare ripristino dello stato ante operam e verrà svincolata dall'Ufficio Tecnico a seguito di sopralluogo.

ART. 28 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Servizio il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 29 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.
 2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi.
 3. I cani ovvero tutti gli animali di grossa taglia dovranno essere obbligatoriamente portati a guinzaglio.
- La violazione al presente articolo comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 D.Lgs 152/2006, salvo ulteriori azioni legali qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 30 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, eventi pubblici di diversa natura e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. A tale scopo, prima del rilascio dell'autorizzazione per la temporanea occupazione dell'area, i gestori delle suddette attività dovranno versare a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, che sarà loro restituita al momento della partenza, qualora abbiano provveduto diligentemente alla ripulitura delle aree occupate; in caso contrario l'importo versato sarà trattenuto dal Comune e alla ripulitura dell'area ed alla raccolta dei rifiuti urbani esterni si provvederà tramite gli addetti al servizio di spazzamento.

ART. 32 - PULIZIA DEI MERCATI.

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti, i concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, nei mercati periodici e/o nelle fiere, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume, raccogliendo gli stessi in appositi contenitori (o sacchi) predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, conformemente alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

3. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

ART. 33 - CAVE E CANTIERI.

1. I proprietari o gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ART. 34 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo giardini, orti, aree verdi private contigue alle strade e vie pubbliche, aree verdi private diverse dalle precedenti ma ricomprese all'interno dei perimetri urbani, devono essere conservati costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi, da erbe e arbusti che possono creare pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi; tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 35 - ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
2. le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

ART. 36 - COMPETENZE DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ESTERNI.

1. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente, comma 1, competono al Servizio che le esegue su invito del Sindaco, in esecuzione di periodici programmi o campagne dimostrative.
2. Spettano al Servizio anche le attività di cui all'art. 39 , comma 2, salvo, comunque, il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, di cui si possa essere pervenuti all'identificazione, che le esegue su disposizione del Sindaco a seguito di segnalazioni dei competenti Uffici Comunali, dell'A.R.T.A. o dell'Amministrazione Provinciale.

CAPO III

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

ART. 37 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.

1. I rifiuti sanitari sono gestiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254, "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179".

ART. 38 - RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE.

1. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale ordinaria
I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero; in particolare rientrano tra essi i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, oltre ai rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde.
2. Rifiuti da esumazione ed estumulazione
 - a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
 - b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2 lettera a).
 - c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, secondo la vigente legislazione statale e regionale.
 - d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici costituiti da resti metallici di casse (zinco, piombo) previa

disinfezione. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 39 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE).

1. I Rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al Servizio pubblico di raccolta.

2. Il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

3. I rifiuti elettrici ed elettronici di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono elencati in Allegato 1A e 113 del D.Lgs. 151/05.

ART. 40 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un

certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

5. La cancellazione dal Pra dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del Pra che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

ART. 41 - RIFIUTI SPECIALI.

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 6, comma 2, punto b) e art. 43, comma 1, del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 6 comma 2, punto b) ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184, 3° comma del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. E fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

ART. 42 - RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE.

1. Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi:

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti devono essere avviati ad idonei impianti di recupero, autorizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dal punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico comunale, deve attenersi alle specifiche disposizioni emesse dallo stesso ufficio.

ART. 43 - CAROGNE ANIMALI.

1. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche di competenza comunale o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse a cura del servizio e avviate allo smaltimento, in relazione alle specifiche caratteristiche. I costi del recupero raccolta e smaltimento saranno addebitati al proprietario dell'animale:

2. Le carogne di animali di qualsiasi dimensioni, quali cani di grossa taglia, suini ed equini, sono allontanate previo nullaosta sanitario, dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate o smaltite in discarica.

ART. 44 - SIRINGHE.

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate in tutto il territorio comunale su segnalazione dei cittadini o degli operatori che ne hanno notato la presenza.

2. La raccolta delle siringhe viene effettuata giornalmente secondo quanto contenuto nel Contratto di Servizio.

CAPO V

GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ART. 45 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI.

1. Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida,

destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.

2. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.L.vo 152/06 e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, i quantitativi percentuali minimi prescritti.

3. L'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso il sistema della raccolta differenziata, la separazione dei conferimenti dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di assicurare la tutela igienicosanitaria ed ambientale e di permettere il possibile recupero di specifiche frazioni merceologiche di tali rifiuti urbani pericolosi.

ART. 46 - OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

1. Obiettivo primario della raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti urbani sotto elencate, è la riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento definitivo.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- c) frazione organica umida (F.O.U.);
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esauste;
- j) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- k) Oli vegetali;
- l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

3. Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, sono quelli fissati dalla L.R. 45 e cioè:

- 65 % al 31 dicembre 2018;

4. Contribuiscono alla definizione quantitativa di tali obiettivi le tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2) del presente articolo.

ART. 47 - MODALITÀ E FREQUENZE DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita dal Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
 - b) le modalità di organizzazione della raccolta (es. porta a porta, raccolta stradale, centri comunali di raccolta);
 - c) le caratteristiche dei contenitori;
 - d) le modalità e i tempi di conferimento;
 - e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.
2. I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da

specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

ART. 48 – STAZIONE ECOLOGICA

Possono, altresì, essere conferiti al Stazione Ecologica di proprietà del Gestore ubicata a Montorio le seguenti tipologie di rifiuti in forma differenziata:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esauste;
- j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli vegetali;
- l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

La Stazione Ecologica di Via Piane, in fase di ultimazione alla data odierna, saranno accettati i materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per qualità e quantità e secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

ART. 49 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE.

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).
3. Nel caso di compostaggio domestico effettuato attraverso un composter unifamiliare da 300 lt., questo viene fornito in comodato gratuito dal soggetto gestore del servizio. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino dove poter utilizzare i prodotti di risulta secondo le disposizioni del gestore del servizio.

ART. 50 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art. 6, comma 5, nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani

ed assimilati.

2. Il Servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso tutte le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta;
- c) i prodotti e contenitori etichettati "T e/o F. i RAEE nonché gli olii vegetali e minerali devono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta.

TITOLO III **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

ART. 51 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui della produzione;
- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

ART. 52 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. 152/06, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224 di cui sopra, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 152/06;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del D.Lgs. 152/06. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

5. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

6. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

7. I rifiuti di imballaggio secondario, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico solo con le modalità previste dai servizi di raccolta differenziata.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 53 - CONTROLLI

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme

legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall'ARTA.

2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/06.

ART. 54 - ACCERTAMENTI

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

3. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché da tutti gli altri soggetti abilitati ai sensi delle normative vigenti

ART. 55 – SANZIONI

VIOLAZIONE CASISTICA E SANZIONE (minima – massima)

ART.192-255 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo o nel suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei disposti degli artt. 192 1° e 2° comma, 226 2° comma (imballaggi terziari di qualsiasi natura) e 231 1° e 2° comma (veicoli a motore e rimorchi) del Dlgs Dlgs 152/2006 e ss.mmm.ii. € 300 - € 3.000

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi l'ammenda si raddoppia.

ART. 7-bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

2. Conferimento errato di rifiuti utenze private € 50 - € 500

3. Conferimento errato di rifiuti utenze commerciale e industriali € 80 - € 500

4. Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e/o agli occupanti di posti di vendita nei mercati € 50 - € 500

5. Mancato rispetto degli orari di esposizione dei contenitori utenze private € 50 - € 500

6. Mancato rispetto degli orari di esposizione dei contenitori utenze commerciali e industriali € 80 - € 500

ART. 56 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

ART. 57 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

Da tale data è abrogata ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al

presente Regolamento.